

REGOLAMENTO (CE) N. 824/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli nell'ambito del quantitativo aggiuntivo per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri per il terzo trimestre del 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione ⁽²⁾, sono state adottate le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione al regime d'importazione istituito nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana per l'anno 2005. Per assicurare l'approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, tale regolamento ha fissato su base transitoria un quantitativo aggiuntivo ai fini del rilascio dei titoli d'importazione. Tale quantitativo aggiuntivo deve essere gestito utilizzando i meccanismi e gli strumenti istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾.
- (2) L'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 stabilisce che per i primi tre trimestri può essere fissato un quantitativo indicativo e un massimale individuale per il rilascio dei titoli d'importazione.
- (3) Per il rilascio di titoli per il terzo trimestre del 2005, è opportuno applicare, a detti quantitativi indicativi e massimali individuali, le stesse percentuali fissate per la gestione dei contingenti tariffari A/B e C nel regolamento

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 328 del 30.10.2004, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

(CE) n. 825/2005 della Commissione ⁽⁴⁾, in modo da assicurare adeguate forniture e la prosecuzione dei flussi commerciali tra i settori di produzione e di commercializzazione.

- (4) Poiché tale regolamento deve essere applicabile prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il terzo trimestre del 2005, occorre prevederne l'entrata in vigore immediata.
- (5) Il presente regolamento deve applicarsi agli operatori stabiliti nella Comunità e registrati ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1892/2004.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito del quantitativo aggiuntivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1892/2004, il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per il rilascio di titoli per l'importazione di banane è fissato, per il terzo trimestre del 2005, al 23 % dei quantitativi disponibili indicati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1892/2004, rispettivamente per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali.

Articolo 2

Nell'ambito del quantitativo aggiuntivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1892/2004, il quantitativo massimo autorizzato di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 per le domande di titoli per l'importazione di banane per il terzo trimestre del 2005 è fissato al:

- a) 23 % del quantitativo di riferimento specifico comunicato in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1892/2004 per gli operatori tradizionali;
- b) 23 % dell'assegnazione specifica comunicata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1892/2004 per gli operatori non tradizionali.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.